

REGOLAMENTO OPERATIVO DEL CONSIGLIO DI CONTRATTO DI FIUME

Preso atto

- che all'interno del "Contratto di fiume-paesaggio del medio Panaro", all'art. 8, è prevista la costituzione di un "Consiglio di contratto", quale organismo per l'amministrazione funzionale e per la gestione del Contratto stesso;
- che l'art. 8 non ha inteso predefinire le modalità attuative di questo organismo, per consentire un'elaborazione partecipata anche di questo strumento di gestione quale uno dei primi atti successivi all'insediamento che è avvenuto il 24 settembre 2013;
- che attualmente, nella prima fase operativa del Contratto stesso, la definizione del funzionamento del Consiglio è indispensabile ed urgente;
- che, per la natura stessa del Contratto è stato convenuto che agli effetti della definizione del funzionamento del Contratto stesso, sia opportuno dotarsi di uno **Statuto** e di un **Regolamento operativo**, volti entrambi a favorire la partecipazione;
- che a tal fine si possano assumere come riferimento i criteri di uno Statuto dei Beni collettivi e degli Usi Civici.

Confermato che

- il Contratto di fiume-paesaggio del medio Panaro costituisce un Atto di Governance Partecipata dei territori, dove il Paesaggio viene riconosciuto quale ambiente della vita, in tutte le sue manifestazioni sia dell'ambiente naturale sia delle economie e della vita culturale delle diverse comunità (società) delle aree di Contratto.

Col fine esplicito di

- contribuire al coordinamento della attività che hanno attinenza diretta e indiretta col fiume per evitare danni alle comunità oltre che spese talora inutili ed improduttive anche a monte e a valle delle aree di Contratto ai fini di una efficace manutenzione territoriale dell'intero bacino del fiume Panaro;
- promuovere attività civili, economiche e culturali capaci di migliorare la qualità di vita delle popolazioni rivierasche e dei loro interlocutori culturali ed economici;
- promuovere politiche di difesa idrogeologica che, mentre migliorano le condizioni di vita locali, sono il principale mezzo per la salvaguardia del territorio;
- ridare al fiume caratteristiche di sicurezza ed accessibilità con l'obiettivo di favorirne anche la fruizione ai fini sociali e didattici (balneazione, ecc.);

Tenuto conto altresì che il Presidio Paesistico Partecipativo, in quanto portatore di interessi generali di largo respiro ed a lungo termine, si pone l'obiettivo primario di innescare comportamenti virtuosi, legati all'attività di promozione e vigilanza dei luoghi nei cittadini e nelle associazioni che vivono ed operano nel territorio.

Approvano il seguente Regolamento Operativo

Art. 1 Il Consiglio di contratto è costituito dai rappresentanti legali di tutti gli Enti e soggetti firmatari del Contratto.

Art. 2 Elegge nel suo seno il Presidente che lo rappresenta ed al quale sono demandati tutti i compiti relativi al funzionamento. In via transitoria le funzioni del Presidente sono svolte dal

legale rappresentante del Comune di Vignola, ente capofila. Le elezioni del presidente avvengono a maggioranza di 2/3 in prima votazione e a maggioranza assoluta in seconda votazione.

Art. 3 Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente ed obbligatoriamente almeno una volta ogni tre mesi, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei consiglieri. Le sedute sono valide, in prima convocazione, quando partecipa almeno la metà dei rappresentanti e, in seconda, a distanza di non meno di un'ora dalla prima, quando partecipa almeno un terzo dei rappresentanti. Di ogni seduta viene redatto specifico verbale a cura dell'Ufficio tecnico amministrativo.

Art. 4 Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (legali rappresentanti degli Enti e soggetti firmatari del contratto). Stante la propria natura di soggetto plurimo il Presidio Partecipativo sarà rappresentato da un portavoce (di volta in volta delegato dal Presidente del Presidio stesso). Durante le riunioni di Consiglio, ferma restando la prerogativa di 1 voto e di 1 possibilità di intervento qualora il dibattito venga contingentato per ragioni di operatività, il portavoce potrà dare di volta in volta la possibilità di intervento ad uno qualsiasi dei componenti il Presidio.

Art. 5 Alle riunioni del Consiglio sono di norma invitati gli Enti e le Associazioni portatori di interessi relativamente ai temi del Contratto, anche se non sottoscrittori dello stesso, oltre ai portavoce dei tavoli-laboratorio di sperimentazione concordati per il tempo di durata dei tavoli stessi.

Art. 6 È inoltre istituito nell'ambito del Contratto un Coordinamento tecnico-scientifico quale struttura di collaborazione attiva del Consiglio.

Art. 7 Il Presidio Paesistico Partecipativo è formalmente impegnato ad annoverare tra i propri iscritti almeno un rappresentante per ogni Comune aderente al Contratto. La propria attività dovrà essere indirizzata, oltre che al presidio del territorio nell'accezione letterale del termine, anche alla diffusione verso la popolazione dei lavori del Consiglio di Contratto nonché allo sviluppo di attività civili, culturali ed economiche inerenti il fiume, la sua tutela e valorizzazione.

Art. 8 Gli Enti aderenti dovranno supportare le attività del Presidio, in particolare provvedendo alla pubblicità degli eventi concordati in Consiglio di Contratto e mettendo a disposizione locali idonei per lo svolgimento di convegni e/o incontri operativi.

Art. 9 La sede del Consiglio di Contratto è stabilita presso il Comune di Vignola.

Art. 10 Per coadiuvare ed eseguire le decisioni del Consiglio e perseguire in generale le attività di Contratto di fiume è individuato con delibera consiliare un ufficio tecnico-amministrativo composto di norma da un tecnico/amministrativo per ogni Comune firmatario.

Art. 11 In fase di prima applicazione il Consiglio predisporrà un programma per i primi 12 mesi di attività da sottoporre a verifica partecipativa per gli ambiti interessati, avvalendosi del Presidio e del Coordinamento scientifico.

Art. 12 Non sono previsti compensi per i componenti del Consiglio di Contratto o per i componenti dell'Ufficio tecnico amministrativo e del Coordinamento tecnico-scientifico.

Art. 13 Il presente Regolamento dopo un periodo di prova non inferiore a 12 mesi dalla data di approvazione potrà essere modificato con approvazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Contratto.

Data 02.04.2014